

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO
231/2001

PARTE SPECIALE

INDICE

| | |
|--|---------------|
| SEZIONE I | 4 |
| PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .. | 4 |
| 1. I REATI | 4 |
| 2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO 9 | |
| 3. REATI, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE E SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 10 |
| 4. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 11 |
| 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 11 |
| 6. PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI | 12 |
| 7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 13 |
| 8. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 13 |
| 9. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 14 |
| SEZIONE II | 15 |
| PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI | 15 |
| 1. I REATI | 15 |
| 2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 19 |
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 20 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 20 |
| 5. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO | 22 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 23 |
| 7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 23 |
| 8. PROCEDURE A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 24 |
| SEZIONE III | 25 |
| PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA..... | 25 |
| 1. I REATI | 25 |
| 2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 28 |
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 29 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 29 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 29 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 30 |
| 7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 31 |
| 8. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 31 |
| SEZIONE IV | 33 |
| PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO | 33 |
| 1. I REATI | 33 |
| 2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 36 |
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 36 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 36 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 37 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 38 |
| 7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 38 |
| 8. PROCEDURE A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 39 |

| | |
|---|---------------|
| SEZIONE V | 40 |
| PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE | 40 |
| 1. IL REATO..... | 40 |
| 2. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 44 |
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE..... | 44 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 45 |
| 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 45 |
| 6. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 45 |
| 7. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 46 |
| SEZIONE VI..... | 47 |
| PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI..... | 47 |
| 1. I REATI | 47 |
| SEZIONE VII | 51 |
| PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO | 51 |
| 1. I REATI | 51 |
| 2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 | 52 |
| 3. PROCESSI SENSIBILI | 53 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE | 55 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 56 |
| 5.1. Le politiche aziendali in tema di sicurezza | 57 |
| 5.2. Adempimenti specifici adottati da AGN Energia S.p.A. in materia di sicurezza e salute | 57 |
| 5.2.1. Attività a rischio rilevante: D.Lgs. 105/2015 (nuova Seveso)..... | 57 |
| 5.2.2. Sicurezza e Salute dei Lavoratori: Decreto di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)..... | 59 |
| 5.2.3. Ambiente..... | 59 |
| 5.3. L'Organizzazione del sistema..... | 59 |
| 5.3.1. Compiti e responsabilità | 60 |
| 5.3.2. Informazione, formazione, addestramento | 63 |
| 5.3.3. Comunicazione, flusso informativo e cooperazione | 64 |
| 5.3.4. Conservazione Documentazione | 65 |
| 5.4. Contratti di appalto; DUVRI | 65 |
| 5.5. Trasporto..... | 66 |
| 5.6. Infortuni | 66 |
| 5.6.1. Monitoraggio del fenomeno | 66 |
| 5.6.2. Informativa all'OdV | 67 |
| 5.7. Manutenzione strumenti/attrezzature..... | 67 |
| 5.7.1. Taratura strumenti | 68 |
| 5.7.2. Mancata esecuzione manutenzione..... | 68 |
| 5.7.3. Informativa all'Organismo di Vigilanza | 68 |
| 5.8. Accesso di personale esterno in Azienda..... | 69 |
| 5.9. Budget per la sicurezza | 69 |
| 6. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 70 |
| 7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 70 |
| 8. PROCEDURE A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 71 |
| SEZIONE VIII..... | 72 |
| PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI..... | 72 |
| 1. I REATI | 72 |
| 2. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 80 |

| | |
|--|-----------|
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 81 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 82 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 82 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 82 |
| 7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 82 |
| 8. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 83 |
| SEZIONE IX | 84 |
| PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 84 |
| 1. I REATI | 84 |
| 2. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 85 |
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 86 |
| 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 86 |
| 5. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 86 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 87 |
| 7. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 87 |
| SEZIONE X | 87 |
| PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI | 87 |
| 1. I REATI | 88 |
| 2. FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI | 88 |
| 3. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE | 92 |
| 4. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 93 |
| 5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 93 |
| 6. RICORSO A SERVIZI DI TERZI | 95 |
| 7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 96 |
| 8. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 97 |
| SEZIONE XIV | 98 |
| PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO | 98 |
| 1. I REATI | 98 |
| 2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO | 101 |
| 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE | 102 |
| 4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI | 102 |
| 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV | 104 |
| 6. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 104 |
| 7. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 105 |

SEZIONE I

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231 (Reati contro la P.A.) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Art. 314 c.p. (limitatamente al primo comma) - Peculato –

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui –

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Art. 316- bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche –

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316- ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato –

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 317 c.p. - Concussione –

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici

anni”.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione –

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a sei otto”.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio –

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci”.

Art. 319-bis c.p. – Circostanze Aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 - ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari –

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio –

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore –

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione –

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un

terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322 -bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - 5.bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
 - 5.ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
 - 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art 323 c.p. - Abuso d'ufficio -

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite -

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti –

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 640, comma 2, n.1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche –

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico –

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture –

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Sulla base delle analisi effettuate e dei Processi Sensibili rilevati nella fase di risk assessment (indicati nel paragrafo 3 del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti (nell'interesse o a vantaggio della società) in AGN Energia S.p.A.:

- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato -
- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
- Art. 317 c.p. - Concussione -
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione -
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -
- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari -
- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità -
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore -
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione -
- Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -
- Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite -
- Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti -
- Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -
- Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. - Truffa aggravata -
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -
- Art. 356 c.p. - Frode nelle Pubbliche Forniture.

2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Provincia, Città Metropolitane, Regione, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (Organismi di diritto pubblico, Concessionari, Amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che: "È pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica".

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

Agli effetti dell'Art.358 del Codice penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

3. REATI, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE E SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO 231 | PROCESSI SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|--|---|--|--|--------------------|
| Art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture. | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di dati ed informazioni documentate per la richiesta ad Enti Pubblici di contributi, finanziamenti e mutui agevolati; • attività di gestione e rendicontazione di contributi, finanziamenti ed erogazioni in genere da parte di Enti Pubblici; • attività di gestione del processo commerciale (forniture e fatturazione); • attività che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico o telematico dotato di connessione esterna; • gestione dei flussi informativi obbligatori verso la P.A.; • gestione della formazione finanziata • gestione delle reti canalizzate in convenzione con gli enti pubblici. | CDA PRESIDENTE A.D. DIR. AMM.ZIONE – FINANZA&CONTRLO DIR. SICUREZZA DIR. PERSONALE DIR. IT DIR. OPERATIVA GPL UFFICIO ACQUISTI DIR TECNICA DEGLI STABILIMENTI | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE REVISIONE DEI CONTI PROCURE E DELEGHE FLUSSI INFORMATIVI INTERNI PROCEDURA QUADRO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. ATTIVITÀ DI AUDIT INTERNO (IN PROGRESS) | Medio |
| Art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle attività d'impresa svolte dagli apicali e da soggetti sottoposti alla vigilanza degli stessi. | CDA PRESIDENTE A.D. A.M. DIRETTORI CENTRALI | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA PROCURE E DELEGHE REVISIONE LEGALE DEI CONTI ATTIVITÀ DI AUDIT (IN PROGRESS) | Basso |
| Art. 25: reati contro la P.A. (peculato, corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità) | <ul style="list-style-type: none"> • Attività di gestione dei rapporti con la P.A.; • gestione di autorizzazioni, concessioni e licenze; • gestione delle visite ispettive da parte di organi della P.A.; • ciclo attivo; • ciclo passivo e, in particolare, gestione di consulenze e prestazioni professionali; • gestione del credito; • regalie, omaggistica e spese di rappresentanza; • processo di assunzione personale; • processo premiante dei dipendenti; • rimborsi spese per viaggi e trasferte; • gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; • gestione dei buoni pasto; • gestione dei buoni carburante; • gestione dei rapporti istituzionali | A.D. DIRETTORI CENTRALI AREA MANAGER DIR. SICUREZZA DIR. PERSONALE GESTORE STABILIMENTI DIREZIONE LEGALE RELAZIONI ISTITUZIONALI | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA PROCURE E DELEGHE PROCEDURA OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI PROCEDURA QUADRO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. PROCEDURA ASSUNZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PROCEDURA SISTEMA PREMIANTE (IN PROGRESS) | Alto |

4. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono, in generale, conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice etico, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e comunque dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

6. PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 5, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati); ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- i contratti tra la Società e le Società di Service, i Consulenti e Partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da soggetto appartenente alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners devono contenere clausole standard, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i Consulenti e Partners devono essere scelti con metodi trasparenti e, qualora siano necessarie competenze specifiche, le potenziali scelte saranno sottoposte all'Amministratore Delegato per conferma;
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti sulla base della normativa vigente;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- coloro che svolgono attività di "lobby tecnico/politica", presso organismi pubblici italiani e stranieri, al fine di tutelare al meglio gli interessi della società, devono informare il proprio superiore gerarchico.

L'Amministratore Delegato informerà l'OdV, circa i progetti più rilevanti in corso, lo stato degli stessi e i passaggi successivi che si intendono perseguire.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura, definiti in una specifica procedura/disposizione aziendale, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità di inoltro all'OdV. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dall'Amministratore Delegato;
- dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo per le attività attinenti alla gestione di flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria) e la formazione del bilancio d'esercizio;
- dal Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, in materia di formazione, di provvedimenti disciplinari e di gestione dei contenziosi nonché per tutte le modifiche organizzative che impattano sulle aree e attività a rischio di commissione di reati;
- dai Responsabili dell'approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
- dai responsabili delle funzioni che intrattengono rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione (vendite, gare, relazioni istituzionali, ecc.)

8. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

9. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico
- Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con la P.A.
- Procedura gestione IT
- Sistema di procure e deleghe
- Procedura per la gestione degli Omaggi, della Liberalità e delle Sponsorizzazioni
- Flussi informativi interni
- Regolamento aziendale
- Procedura gestione assunzioni

SEZIONE II

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 25 ter del Decreto 231 (Reati societari) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali –

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità-

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate-

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo –

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti-

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve-

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante –

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori –

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi -

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della L. 12 agosto 1982, n. o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, , sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Art. 2635-bis cc - Istigazione alla corruzione tra privati -

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea –

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio –

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza –

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) –

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sulla base delle analisi effettuate e dei Processi Sensibili rilevati nella fase di risk assessment (indicati nel paragrafo 2 del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti (nell'interesse o a vantaggio della società) in AGN Energia S.p.A. :

- Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -
- Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità -
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo -
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti -
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve -
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -
- Art 2635 c.c. - Corruzione tra privati -
- Art. 2635-bis cc - Istigazione alla corruzione tra privati -
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea -
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza -
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per AGN Energia S.p.A. : si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate -
- Art. 2629 bis c.c.- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi -
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio -

2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO 231 | PROCESSI SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|--|--------------------|
| Art.25 ter: reati societari, corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle attività volte alla predisposizione del bilancio e della relazione sulla gestione; • modalità di comunicazione di dati all'assemblea dei soci e svolgimento della medesima; • gestione degli acquisti; • gestione del credito; • tutti i processi nell'ambito dei quali la società intrattiene rapporti con terzi soggetti | CDA PRESIDENTE A.D. DIR. AMM.ZIONE FINANZA&CONTROLLO DIR. OPERATIVA GPL UFFICIO ACQUISTI DIREZIONE IT AFFARI SOCIETARI | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA DI PROCURE DELEGHE REVISIONE LEGALE DEI CONTI ATTIVITÀ DI AUDIT (IN PROGRESS) | Medio |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| | | TUTTE LE DIREZIONI | | |
|--|--|--------------------|--|--|

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.) devono essere rispettati i seguenti principi di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate, con espresso divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere con espresso divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, con espresso divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del Revisore contabile.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con il revisore contabile:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- non attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla società di revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione. Eventuali deroghe dovranno essere portate tempestivamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- effettuare attività di due diligence sul fornitore/partner/intermediario, al fine di verificare idoneità tecnico professionale ed anche etico-reputazionale;
- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale e dal Codice Etico (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori / clienti / partner / intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;

- prevedere adeguate responsabilità nella gestione del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
 - richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. diverse da agenti, clienti e fornitori abituali e già qualificati.

5. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali del presente Modello, le specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale).

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata in osservanza di specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- programmazione di una riunione annuale tra OdV con il CDA o Presidente e/o Amministratore Delegato;
- programmazione di una riunione annuale tra OdV con il Collegio Sindacale e i Revisori;
- obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio o degli altri documenti connessi, di sottoscrivere una dichiarazione, da conservarsi ad opera dell'OdV, relativa: (i) alla completezza e veridicità dei dati inseriti nella bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e (ii) al rispetto delle procedure previste per la raccolta, la predisposizione e la verifica di tali dati;

- tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione del Revisore sul medesimo, predisponendo e conservando idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Revisore, Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- trasmissione al Revisore, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dall'Amministratore Delegato;
- dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo per le attività attinenti alla gestione di flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria) e la formazione del bilancio d'esercizio;
- dai Responsabili degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili sui singoli processi a rischio reato.

8. PROCEDURE A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico
- Sistema di procure e deleghe
- Procedura delle gestioni degli Omaggi, della Liberalità e delle Sponsorizzazioni

SEZIONE III

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 bis del Decreto 231 (Reati informatici e illecito trattamento dei dati c.d. *cyber crime*) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici –

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico –

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici-

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se

ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Art. 615-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico -

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche –

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche –

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità –

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico –

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica –

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) –

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o

l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”

Sulla base delle analisi effettuate e dei Processi Sensibili rilevati nella fase di risk assessment (indicati nel paragrafo 2 del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti (nell'interesse o a vantaggio della società) in AGN Energia S.p.A. :

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per AGN Energia S.p.A. si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO | PROCESSI SENSIBILI | FUNZIONE COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|---|--------------------|
| Art.24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle attività che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico o telematico potenzialmente atte ad intercettare, impedire, interrompere o modificare un sistema, anche mediante l'installazione di componenti aggiuntivi; • gestione delle attività che richiedono firme elettroniche qualificate. | DIREZIONE AMM.ZIONE-FINANZA&CONTROLLO DIREZIONE IT CONSULENTI IT ESTERNI CONSULENTE DEL LAVORO | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE | Basso |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|--|
| | | DIREZIONE PERSONALE | DPO PROCEDURA GESTIONE IT | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|--|

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predispone idonei principi generali di comportamento. In particolare, occorre:

- controllare costantemente il rispetto della normativa di cui al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati;
- fornire, ai Destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di *files* di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali del sistema informatico al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione delle sale server e del sistema informatico della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alla sala server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato e/o persone non autorizzate.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati,

oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* e *software* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati e/o elusi;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *hardware* e *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless*, sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.
- prevedere la redazione di una relazione periodica da parte del responsabile ICT, in tema di sicurezza del sistema informativo aziendale, e la trasmissione della stessa agli organi societari e all'OdV;
- tutti i Destinatari coinvolti nelle attività e nei processi sensibili, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura, definiti in una specifica procedura/disposizione aziendale, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità di inoltro all'ODV. Tali flussi devono possedere specifici requisiti

di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dal Responsabile IT per i profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. informatici.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

- b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

8. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Sistema di procure e deleghe;

- Procedura gestione IT.

SEZIONE IV

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 25octies, 25-octies. 1 e 25-octies. 2 del Decreto 231 (Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Art. 648 c.p. – Ricettazione –

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7 -bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio –

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.

Si applica l’ultimo comma dell’art. 648”.

Art. 648-ter.1 c.p.- Autoriciclaggio –

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis, 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Art. 493-ter cod. pen. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti –

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

Art. 493-quater – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informativi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente Aggiornato alla data dell’8 agosto 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 14 luglio 2023, n. 93) 35/69 per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Art. 640-ter – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale –

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.”

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – (aggiunto dal D.Lgs. 184/2021)

“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.”

Art. 512-bis - Trasferimento fraudolento di valori –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sulla base delle analisi effettuate e dei Processi Sensibili rilevati nella fase di risk assessment (indicati nel paragrafo 2 del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti (nell’interesse o a vantaggio della società) in AGN Energia S.p.A. :

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO | PROCESSI SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|--|---|--|--------------------|
| <p>Art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</p> <p>Art. 25-octies. 1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Art. 25-octies. 1, comma 2: Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze; • gestione delle vendite; • gestione delle transazioni finanziarie. | <p>CDA</p> <p>A.D.</p> <p>DIREZIONI CENTRALI</p> <p>AREA MANAGER</p> <p>DIR. AMM.ZIONE-FINANZA&CONTROLLO</p> <p>DIR. PERSONALE</p> <p>DIR. IT</p> <p>UFFICIO ACQUISTI</p> <p>GESTORE STABILIMENTI</p> | <p>CODICE ETICO</p> <p>CODICE DISCIPLINARE</p> <p>SISTEMA DELEGHE E PROCURE</p> <p>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>ATTIVITÀ DI AUDIT (IN PROGRESS)</p> | Medio |

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti, e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di Service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*octies* del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predispone idonei principi generali di comportamento. In particolare, occorre:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (ad esempio relativamente al rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti);
- determinare requisiti minimi in capo ai soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio/autoriciclaggio.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
 - certificato antimafia;
 - dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali;

- inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura, definiti in una specifica procedura/disposizione aziendale, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità di inoltro all'OdV. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo per le attività attinenti alla gestione di flussi finanziari (incassi, pagamenti, tesoreria) e la formazione del bilancio d'esercizio;
- dal Responsabile Commerciale per le attività legate al procurement;
- dal Responsabile Operativo GPL;
- dal Responsabile Divisione EE/GAS NAT.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;

- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

8. PROCEDURE A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Sistema Deleghe e Procure

SEZIONE V

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. IL REATO

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli art. 25 *duodecies* del Decreto 231 (impiego di lavoratori stranieri irregolari) e 25 *quinquies* del Decreto 231 (reati contro la personalità individuale) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

–
“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso Aggiornato alla data dell'8 agosto 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 14 luglio 2023, n. 93) 53/69 nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare-

“(…omissis…)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale”.

Art. 600 cod. pen. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù –

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Art. 600-bis cod. pen. – Prostituzione minorile –

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Art. 600-ter cod. pen. – Pornografia minorile –

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a

euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Art. 600-quater cod. pen. – Detenzione o accesso a materiale pornografico –

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1549 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.”

Art. 600-quater 1 cod. pen. – Pornografia virtuale –

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Art. 600-quinquies cod. pen. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile –

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.”

Art. 601 cod. pen. - Tratta di persone –

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le

condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."

Art. 602 cod. pen. - Acquisto e alienazione di schiavi –

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."

Art. 603-bis cod. pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro –

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Art. 609-undecies cod. pen. – Adescamento di minorenni –

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore."

Sulla base delle analisi effettuate e dei Processi Sensibili rilevati nella fase di risk assessment (indicati nel paragrafo 2 del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti (nell'interesse o a vantaggio della società) in AGN Energia S.p.A. :

- Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- Art. 600-quinquies cod. pen. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per AGN Energia S.p.A. : si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Art. 600-quater cod. pen. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 cod. pen. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis cod. pen. - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter cod. pen. - Pornografia minorile
- Art. 602 cod. pen. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 601 cod. pen. - Tratta di persone.

2. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO | PROCESSO SENSIBILE | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|--|--|--------------------|---|--------------------|
| Art.25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione del processo di assunzione di personale. | DIR. PERSONALE | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE PROCEDURA ASSUNZIONE | Basso |
| Art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione del personale diretta o tramite intermediari. | DIR. PERSONALE | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE PROCEDURA PER LA TUTELA DELL'INDIVIDUO E DELLE DIVERSITÀ (IN PROGRESS) | Basso |

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25 *duodecies* e 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001).

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- predisporre una specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- adottare un sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi valutazione economica;
- verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi, anche contrattualmente, che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura, definiti in una specifica procedura/disposizione aziendale, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità di inoltro all'OdV. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dal Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, in materia di formazione, di provvedimenti disciplinari e di gestione dei contenziosi nonché per tutte le modifiche organizzative che impattano sulle aree e attività a rischio di commissione di reati;
- dal Responsabile IT per i profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. informatici;
- dal Datore di Lavoro per tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

- b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

7. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Procedura gestione assunzione
- Procedura per la tutela dell'individuo e delle diversità (in progress)

SEZIONE VI

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRANSNAZIONALI

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e segnatamente:

Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.L.gs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine -

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al

regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri -

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere -

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo

416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale –

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate **non applicabili o di limitata rilevanza** per AGN Energia S.p.A. : si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati.

SEZIONE VII

PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo –

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose –

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Gli obblighi giuridici nascenti dal Decreto sono riferiti:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- all'attività di sorveglianza sanitaria;
- alla formazione e informazione dei lavoratori;
- alla vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento di valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, è elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e deve contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Al fine di garantire l'adozione di un valido strumento per la prevenzione dei reati di cui all'art.25 *septies*, AGN Energia S.p.A. ha deciso di sviluppare la presente parte speciale per dimostrare la propria diligenza organizzativa ed ottenere il beneficio dell'esclusione della responsabilità attraverso il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

AGN Energia S.p.A. oltre a tener conto, nell'elaborazione del presente documento, delle Linee Guida UNI – INAIL, ha seguito, ai sensi dell'art. 30 del Decreto, il British Standard OHSAS 18001 in fase di aggiornamento e sostituzione con la nuova norma UNI ISO 45001.

3. PROCESSI SENSIBILI

I Processi sensibili svolti da AGN Energia S.p.A. sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Preposto, dal Lavoratore, dal Fornitore e dall'Installatore di impianti, dal Medico competente, dal Rappresentante e dagli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro e coinvolto nei processi sensibili di AGN Energia S.p.A. nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01.

Fra le fattispecie di attività e processi sensibili particolare rilievo assumono quelle afferenti:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il sistema di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la Sorveglianza Sanitaria;
- i rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

In relazione ai reati ed alle condotte sopra delineate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in questi reati è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesioni) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare l'evento).

Pertanto, le aree ritenute più specificatamente a rischio per AGN Energia S.p.A. si ricollegano a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- e) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al di là delle suddette Aree di Rischio, le aree aziendali di attività dove possono in concreto essere sviluppati i fattori di rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori sono stati illustrati analiticamente nei "Documenti di Valutazione dei Rischi" redatti della Società, per ogni sito produttivo ed ufficio ai sensi dell'art.17 del Decreto di Sicurezza e s.m.i., il DVR viene conservato presso ogni unità produttiva ed una copia presso la Direzione Sicurezza e Relazioni Istituzionali della Holding del Gruppo.

La richiesta di eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potrà essere formulata dal Datore di Lavoro, dall'RSPP, dal Gestore e più in generale da chiunque ravvisi elementi tali da giustificare la richiesta stessa oltre che dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei suoi poteri.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a rischio come sopra determinate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro e Prevenzione Rischi Incidenti Rilevanti volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e della sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - o stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - o contratto/i di appalto;
 - o valutazione dei rischi delle interferenze;
 - o Piano di Emergenza Interno ed Esterno;
 - o Trasporto;
 - o Sistema di Gestione della Sicurezza.
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle responsabilità relative – con assegnazione delle relative risorse – in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a:
 - o attribuzione di compiti e doveri;
 - o attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente;
 - o attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori.
- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - o monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - o formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.
- f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - o misure di mantenimento e miglioramento;
 - o gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - o coerenza fra attività svolta e competenze possedute.
- g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale e del Gestore al fine di valutare l'efficacia ed efficienza dell'SGS integrato nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà che a eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quando indicato di seguito.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, i consulenti e partners commerciali come già definiti nella Parte Generale nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti definite nel presente paragrafo.

Obiettivo del presente documento è che tali destinatari si attengano, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio ed in ragione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte ha funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e all'eventuale funzione aziendale chiamata ad operare con questi, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale
2. CCNL
3. DVR con i relativi documenti integrativi
4. Rapporto di Sicurezza, Scheda di Valutazione Tecnica (Analisi di Rischio per depositi in Soglia Inferiore di cui al D.Lgs. 105/15), Notifica
5. Manuale Operativo
6. Piano di Emergenza interno ed esterno
7. Procedure ed istruzioni operative adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute;
 - b) gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c) gestione di eventuali Cantieri;
 - d) sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - e) gestione approvvigionamenti;
 - f) gestione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali).
8. Codice Etico
9. Ogni altra normativa interna adottata dalla Società in relazione al SGS, o che possa comunque, anche indirettamente avere riflessi sul medesimo.

Ai Partners commerciali, Fornitori, Progettisti, etc. deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di AGN Energia S.p.A. , la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale.

La presente Parte prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di AGN Energia S.p.A. nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Premessa

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività di cui alle lettere da a) a f) dell'art.2, si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

5.1. Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e la salute sul lavoro adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della stessa, intrattengono rapporti con essa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da AGN Energia S.p.A. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della Salute e della Sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica AGN Energia S.p.A. dovrà pertanto svolgere la propria attività in base ai seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro e Gestore a ciascuno dei lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla formazione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre gli aspetti economici-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute e ad assumere le proprie responsabilità in materia di Salute e Sicurezza Lavoro;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, ARPA, VVF etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantire un adeguato controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire e diffondere all'interno della Società gli obiettivi di Sistema di Gestione della Sicurezza ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e la sicurezza adottata e del relativo SGS integrato attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di AGN Energia S.p.A. .

5.2. Adempimenti specifici adottati da AGN Energia S.p.A. in materia di sicurezza e salute

5.2.1. Attività a rischio rilevante: D.Lgs. 105/2015 (nuova Seveso)

AGN Energia S.p.A. è titolare di depositi che la fanno rientrare fra le società a Rischio di Incidente Rilevante e, quindi, è soggetta alla normativa in materia di rischi ed incidenti rilevanti (normativa c.d. Seveso) di cui

al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. (che ha abrogato la precedente normativa Seveso ex D.Lgs. 334/99) e, pertanto, dispone già di un'organizzazione aziendale e produttiva basata su un Sistema di Gestione della Sicurezza. In adempimento alla suddetta normativa, la società ha redatto per i depositi interessati:

- il “Rapporto di Sicurezza” (per depositi classificati in Soglia Superiore D.Lgs. 105/15) e la “Scheda di Valutazione Tecnica” (per i depositi classificati in Soglia Inferiore D.Lgs. 105/15) che contengono l'analisi di rischio ai fini della normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti (di seguito RIR). Detto Rapporto di Sicurezza contiene altresì il documento di “Compatibilità Territoriale” in accordo al punto 4.2.3 dell'appendice al D.Lgs. 15/05/96;
- la “Notifica” trasmessa in formato elettronico ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 105/2015. Questa trasmessa anche per tutti gli altri depositi che pur assoggettati alla Legge SEVESO ma non sono soggetti alla redazione del Rapporto di Sicurezza.

Nell'ambito della normativa RIR, per la gestione e l'esercizio dello stabilimento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. la Società ha redatto un Sistema di Gestione della Sicurezza (in seguito SGS) con lo scopo di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione approvati. Tale Sistema, come già detto in precedenza, è stato ora integrato ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008 secondo gli standard OHSAS 18001 ed in fase di adeguamento con l'entrata in vigore della nuova norma UNI ISO 45001.

A questo fine il SGS con le relative procedure, si fa carico, fra l'altro, delle seguenti questioni:

- Organizzazione del personale, con definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza;
- identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- controllo operativo, con adozione ed applicazione di procedure per l'esercizio degli impianti in condizioni di sicurezza;
- gestione delle modifiche degli impianti;
- pianificazione delle emergenze interne ed esterne;
- controllo delle prestazioni con l'adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'applicazione di azioni correttive in caso di inosservanza;
- controllo e revisione, con l'adozione ed applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

AGN Energia S.p.A. , inoltre:

per ogni deposito ha redatto, verificato ed approvato il “Piano di Emergenza Interno” che comprende le procedure a cui il personale preposto all'antincendio si attiene obbligatoriamente per fronteggiare situazioni di incidente e/o quasi incidente ed è soggetto ad aggiornamenti continui di legge. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. ha inviato presso gli enti territoriali e gli organismi tecnici, le informazioni necessarie per la redazione dei piani di emergenza esterni (PEE). A seguito di ciò, le Prefetture interessate hanno approvato i suddetti PEE, presso gli stabilimenti a RIR.

La Società in linea con il punto 4.2.3 dell'appendice II al D.M. 15/05/96, ha predisposto per tutti i depositi del Gruppo i fascicoli “Manuale Operativo” e “Piano di emergenza Interno” con indicate tutte le operazioni da eseguire in tutte le condizioni di utilizzo degli impianti: normale funzionamento, avviamento, arresto, messa in sicurezza, emergenza.

5.2.2. Sicurezza e Salute dei Lavoratori: Decreto di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

AGN Energia S.p.A. , adempiendo quanto previsto dal Decreto di Sicurezza, ha redatto i DVR finalizzati alla valutazione globale e documentata dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'organizzazione di lavoro.

I principali contenuti del DVR sono i seguenti:

- analisi preliminare dei fattori di rischio che insistono nella società ed i criteri e metodologie adottati per la valutazione dei rischi;
- indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del Decreto di Sicurezza;
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- indicazione del nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Gestore e del Medico Competente (che hanno partecipato alla stesura del DVR);
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e la conseguente valutazione di questi rischi e le misure di prevenzione adottate.

Nel dettaglio il DVR è finalizzato ad:

- Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2 comma 1, lettera a) del Decreto 81;
- individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure del sistema che, una volta attuate, porterebbero ad attuare un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali Dispositivi di Protezione Individuale necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il DVR approvato dal Datore di Lavoro, oltre che in attuazione del Decreto sulla Sicurezza costituisce lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure atte a mantenere e migliorare nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

5.2.3. Ambiente

Si rinvia nel dettaglio alla Parte Speciale relativa ai reati ambientali.

5.3. L'Organizzazione del sistema

5.3.1. Compiti e responsabilità

Nell'ambito della struttura organizzativa sono definite le figure ed i compiti in materia di sicurezza di competenza di ciascun Esponente Aziendale, nonché le responsabilità connesse all'esercizio degli stessi ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

Inoltre, sono documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi del Datore di Lavoro, del RSPP, degli addetti al servizio di gestione delle emergenze, del Medico Competente.

Riportiamo di seguito gli adempimenti posti a carico delle figure sopra indicati.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro, nella persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di Lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi, eventualmente, quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari. A tal proposito il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge.

2. Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi come specificato nel paragrafo precedente.

L'attività di valutazione e redazione del documento è compiuta in collaborazione con RSPP, RLS e Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va comunque aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei Lavoratori.

Per quanto riguarda la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere fatta dal Datore di Lavoro e NON è delegabile.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, fra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire i Lavoratori di necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone che li espongono a rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo;
- f) comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno 3 giorni;
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art.35 del Decreto Sicurezza;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il

Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.
3. È compito del Datore di Lavoro procedere all'inoltro del verbale redatto a seguito della riunione di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza all'Organismo di Vigilanza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che è stato nominato all'interno del DVR e che provvede:

- ad individuare e valutare i fattori di rischio, e ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di salute e sicurezza che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPD verifichi la sussistenza di eventuali criticità dovrà darne comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione di un RSPD dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;

- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il Medico Competente comunica eventuali rilievi e/ o suggerimenti nei tempi e nei modi dovuti in ragione di disposizioni di Legge.

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I RLS, come previsto dalla normativa, hanno ricevuto e ricevono costantemente una specifica formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi";
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Ai fini della presente Parte Speciale, al RLS è riconosciuta facoltà di procedere autonomamente a segnalazioni/ invio di informativa all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dalla Parte Generale del Modello.

I Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale (divieto di fumo, istruzioni operative, uso dei D.P.I.);
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato gli eventuali dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al proprio superiore gerarchico le eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro e dal Gestore;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per AGN Energia S.p.A. attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

5.3.2. Informazione, formazione, addestramento

Informazione

L'informazione che AGN Energia S.p.A. , destina agli Esponenti Aziendali è facilmente comprensibile al fine di consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito:

- a) alle conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al SGS adottato;
- b) al ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 e ogni altra prescrizione relativa al sistema SGS adottato, nonché dei principi indicati nella presente parte speciale.

Ciò premesso, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, è fornita, fra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione, delle riunioni di sicurezza interne e delle prove simulate di emergenza anche con la partecipazione eventuale delle competenti autorità esterne (V.V.F., Servizio di Protezione Civile, etc.) viene data evidenza su base documentale conservata a cura del RSPP e messa, a richiesta, a disposizione dell'OdV.

Formazione e Addestramento

AGN Energia S.p.A. fornisce adeguata formazione ai Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in adempimento a quanto previsto dal Decreto di sicurezza.

A tal proposito si precisa che:

- il RSPP e il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata prevede questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione è adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori è stato sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - uso delle attrezzature di lavoro
 - uso dei dispositivi di protezione individuale
 - uso dei videotermini
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora
 - e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di Salute e Sicurezza
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alle prevenzioni incendi, addetti pronto soccorso, etc..) hanno ricevuto una specifica formazione come risulta dai relativi attestati conservati dal Responsabile di Stabilimento e dalle Risorse Umane;
- vengono effettuate periodicamente esercitazioni di emergenza di cui viene data opportuna evidenza;
- i neoassunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione.

La Società è inoltre impegnata a svolgere periodicamente la formazione al personale interno e al personale esterno sui rischi connessi con la propria attività e i comportamenti da assumere per mitigare tali rischi (in linea con quanto prevedono le vigenti norme di sicurezza).

In particolare, le funzioni RSPP e il RLS hanno partecipato ai corsi, organizzati da enti di formazione autorizzati, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 195/09 ottenendo l'idoneità a svolgere le mansioni di sicurezza.

Il personale partecipa ai sensi del D.M. 10/03/98 ai corsi di formazione preposti all'antincendio (classe alto rischio) presso i VV.F., ottenendo i relativi attestati.

La Società ha assolto, ai sensi del Decreto 15 luglio 2003 n. 388 art. 3 comma 5, gli obblighi di formazione di "pronto soccorso aziendale" ed i relativi aggiornamenti vengono effettuati con la periodicità prevista dalla legge.

5.3.3. Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggiore efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, AGN Energia S.p.A. si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni a tutti i Lavoratori.

A tal proposito garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da AGN Energia S.p.A. per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

5.3.4. Conservazione Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione ed al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, AGN Energia S.p.A. assicura che vengono adeguatamente conservati, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

1. CARTELLA SANITARIA, la quale viene istituita, aggiornata e custodita in busta chiusa dal Medico Competente. Il RSPP conserva solo copia del certificato di idoneità lavorativa che viene rilasciato annualmente a tutti i Lavoratori a seguito delle visite mediche;
2. DVR;
3. DUVRI;
4. Rapporto di Sicurezza, Scheda di valutazione Tecnica e Notifiche;
5. PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA;
6. VERBALI di effettuazione degli interventi di formazione con adeguata attestazione da parte del lavoratore (es. firma del lavoratore);
7. Formazione ed informazione e relativo test di apprendimento;
8. Verbalì delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08.

AGN Energia S.p.A. è altresì chiamata a garantire che:

- RSPP e Medico Competente, vengano nominati formalmente e che vengano designati gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso. A tal proposito, il DL o il Gestore o l'RSPP devono formalmente segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali vacanze di nomina;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate annualmente dal Medico Competente;
- venga conservata la documentazione inerente alle leggi, regolamento, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le procedure a disciplina della registrazione degli accessi da parte di terzi (contenute nell'SGS).

5.4. Contratti di appalto; DUVRI

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli Appalti soggetti alla normativa di cui all'art.26 del Decreto di Sicurezza e s.m.i. gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto della Struttura Aziendale interessata (Direttore Sicurezza, Direttore Tecnico) dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti in ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro Committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei rischi per le interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto d'opera o d'appalto e può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

5.5. Trasporto

La Società dispone di mezzi di trasporto propri per la consegna e la movimentazione di gpl o altri prodotti depositati. Il trasporto di tali merci, sia su strada che su ferrovia, è svolto sia con mezzi di proprietà che con mezzi conto terzi. La società è obbligata quindi a rispettare le norme ADR (accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) e RID (trasporto pericoloso su ferrovia). Il personale operativo, gli addetti alle operazioni di carico / scarico dispongono di apposita check-list per i controlli preventivi dei mezzi adibiti al trasporto di merce pericolosa, onde verificarne l'idoneità. All'ingresso in ogni deposito del Gruppo si provvede, alla verifica della completezza documentale (patentino ADR, Barrato Rosa, patente guida, licenza di trasporto, collaudi cisterna ecc.) del trasportatore secondo le indicazioni che sono riportate nella relazione annuale aziendale ADR/RID.

Annualmente viene redatto, a cura di un consulente esterno abilitato, la Relazione per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (ex art. 4, comma 1 e 2 del D.LGS 40/2000).

5.6. Infortuni

5.6.1. Monitoraggio del fenomeno

Gli infortuni che vedono coinvolto personale della Società sono oggetto di apposite rilevazioni ed analisi mediante:

- registrazioni obbligatorie di legge;
- se infortuni diversi da quelli in itinere, report di analisi e riepilogo predisposto secondo le procedure in essere in materia di gestione incidente, quasi incidente, anomalia (nella specifica Procedura del SGS integrato).

Tale report deve contenere, almeno:

- indicazione della natura dell'infortunio;
- durata del periodo di assenza dal lavoro dovuto all'infortunio;
- Sito/ sezione del Sito presso cui l'infortunio si è verificato;
- azioni intraprese per rimuovere le cause identificate come scatenanti l'infortunio stesso.

Le risultanze del report devono essere discusse in sede di riunione periodica ex art.35 del Decreto di sicurezza con lo scopo di:

- effettuare un monitoraggio costante e condiviso del fenomeno;
- individuare eventuali cause cui sono riconducibili infortuni ricorrenti e procedere
- all'analisi, ed eventuale implementazione, di azioni correttive.

5.6.2. Informativa all'OdV

Il report riepilogativo di cui al punto precedente, in presenza di infortuni, è presentato, a cura della Direzione Risorse Umane all'OdV con cadenza annuale. In ogni caso, l'OdV può chiedere in visione in documento quando lo ritenga opportuno.

In base alle risultanze del report, l'OdV può richiedere supplementi di informazioni e/o di essere aggiornato con cadenza più frequente in merito anche soltanto ad uno solo degli infortuni registrati.

Sulla base del monitoraggio sull'andamento degli infortuni, l'OdV può formulare richieste in merito a:

- momenti formativi specifici;
- integrazioni dei presidi di prevenzione dedicati.

L'OdV è sempre tenuto a rilevare le azioni correttive intraprese a seguito del monitoraggio del fenomeno degli infortuni.

5.7. Manutenzione strumenti/attrezzature

Uno dei presidi più validi da applicare per perseguire la riduzione costante dei rischi sul posto di lavoro, è rappresentato dalla manutenzione di impianti ed attrezzature per i quali siano evidenti ed oggettivi i riflessi sul profilo di sicurezza in caso di errata/ mancata manutenzione.

Al fine di garantire la massima efficienza di strumenti ed attrezzature utilizzate la Società formalizza in apposite procedure (contenute nell'SGS integrato) le modalità operative da seguire per l'esecuzione delle manutenzioni previste.

La manutenzione deve essere eseguita con cadenza regolare definita in base a:

- caratteristiche tecnico/ funzionali dell'attrezzatura (come definite dal costruttore);
- stato di usura/ vetustà dell'attrezzatura stessa.

A tale scopo, secondo le procedure interne pro tempore vigenti, devono essere predisposti:

- elenco delle attrezzature e macchine;
- scheda macchina per singola unità;
- scadenziario manutenzione degli elementi individuati come critici (per caratteristiche, ubicazione, modalità di funzionamento);
- scadenziario manutenzione del sistema antincendio.

Le attività di manutenzione devono essere affidate a personale qualificato. Pertanto, le procedure di cui sopra devono prevedere la regolare tenuta di un elenco delle ditte esterne incaricate della manutenzione.

5.7.1. Taratura strumenti

Analogamente a quanto esposto in tema di manutenzione, anche la regolare taratura di apparecchi e strumenti di misurazione rappresenta un presidio di prevenzione dei rischi di incidente.

Pertanto, presso la Società devono essere predisposte apposite procedure interne per definire compiti, responsabilità e modalità operative in materia.

Tali procedure devono sempre prevedere che siano stilati:

- una lista apparecchi e strumenti di controllo;
- un piano annuale di taratura.

5.7.2. Mancata esecuzione manutenzione

A fronte della rilevazione di mancati interventi manutentivi il Responsabile della Direzione Tecnica deve attivare tutte le azioni di sua competenza volte all'effettuazione dell'intervento di manutenzione. A titolo esemplificativo si può trattare di:

- solleciti a fornitori/ soggetti interni;
- diffide a procedere ai soggetti tenuti ad eseguire la manutenzione (salvo conguaglio per spese e danni).

Inoltre, a fronte di documentate condizioni di oggettivo pericolo per l'incolumità dei Lavoratori e, più in generale di terzi, il Responsabile della Direzione Tecnica può disporre il blocco dell'impianto/ macchina in attesa di esecuzione delle attività manutentive previste, previa acquisizione di approvazione scritta da parte del datore di lavoro e del GES.

5.7.3. Informativa all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutti i documenti richiamati in questo paragrafo previa richiesta al Responsabile della Direzione Tecnica e/o al RSPP i quali sono tenuti a fornire la documentazione richiesta.

È compito del Responsabile della Direzione Tecnica comunicare tempestivamente eventuali casi di mancata esecuzione di manutenzioni previste da cui possano risultare incidenti/ infortuni.

Inoltre, nel rispetto di quanto sancito dalla Parte Generale del Modello, cui si rimanda per quanto concerne le modalità operative da seguire, tutti i Lavoratori possono procedere a segnalazioni in materia all'Organismo di Vigilanza.

5.8. Accesso di personale esterno in Azienda

L'accesso di personale esterno in Azienda è regolamentato secondo le procedure pro tempore vigenti. In particolare, la responsabilità della gestione di visitatori o fornitori è del personale dell'Azienda che li accoglie.

Il personale è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- registrare su apposito documento interno (registro) le generalità dei terzi che accedono agli Stabilimenti;
- consegnare ai terzi che accedono agli Stabilimenti le "Regole di comportamento per i visitatori" e, per gli autisti, anche le "Norme per l'ingresso e la circolazione" in base a quanto dettagliatamente definito nelle Procedure del SGS integrato;
- accompagnare sempre le persone nel corso della visita;
- segnalare ed esplicitare la cartellonistica esposta;
- consegnare eventuali DPI necessari ed illustrare il loro utilizzo;
- comunicare l'obbligo di rimanere sempre all'interno dei viali di transito e l'assoluto;
- divieto di avvicinarsi a macchine ed attrezzature (anche non in funzione).

5.9. Budget per la sicurezza

In sede di pianificazione annuale di destinazione delle risorse (processo di "budget") la Direzione Aziendale deve procedere alla determinazione di una dotazione di risorse finanziate da destinare unicamente a spese per la sicurezza e la prevenzione sul posto di lavoro.

L'ammontare di tale dotazione è rimesso alla Direzione Aziendale, sentito il parere documentato non vincolante del RSPP e del Responsabile della Direzione Tecnica, e comunque:

1. nel pieno rispetto delle deleghe in essere;
2. tenuto conto degli importi di spesa sostenuti per lo stesso fine nell'esercizio precedente;
3. tenuto conto di evoluzioni delle lavorazioni, dei siti di lavoro, degli impianti e dei macchinari di cui si è già a conoscenza.

Fermo restando la piena autonomia dei titolari di delega di spesa (pro tempore individuati), al solo fine esemplificativo tale dotazione dovrà essere impiegata per:

- formazione di tutti i Lavoratori;
- acquisto di DPI;
- manutenzione dispositivi di prevenzione incendi (se di proprietà);
- sorveglianza sanitaria;
- manutenzione immobili (se applicabile);
- manutenzione strumenti ed attrezzature (se applicabile);
- consulenze in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- manutenzione/ sostituzione cartellonistica interna;
- interventi eccezionali (es. adempimenti nuove disposizioni di Legge).

Si specifica che la dotazione decisa non costituisce:

- un limite alla spesa per sicurezza e prevenzione ma piuttosto una dotazione ritenuta adeguata cui aggiungere risorse anche in corso di periodo in ragione di considerazioni non prevedibili in sede di determinazione di budget, unicamente legate al rispetto delle disposizioni di legge in materia e, in generale, alla volontà di diminuire il profilo di rischio;
- un importo da utilizzare per intero entro un esercizio, dovendo le spese effettuate essere sempre giustificate da reali necessità e, comunque, sostenute nel pieno rispetto dell'assetto di deleghe pro tempore vigente.

Con cadenza annuale, in sede di consuntivazione costi/ ricavi, deve essere predisposto un riepilogo di:

- spese sostenute per la sicurezza sul posto di lavoro;
- capienza del budget assegnato in fase di budget.

I risultati di tale consuntivazione devono essere utilizzati come fattore per la determinazione dei budget nel periodo successivo.

6. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO | PROCESSO SENSIBILE | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|--|--|--|--|--------------------|
| Art. 25 septies: omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime connesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli adempimenti connessi alla corretta e puntuale attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in particolare, gestione delle aree di rischio individuate dal D.V.R./SGS • Audit • verifiche ispettive Interne su SGS | A.D. DIR. TECNICO GESTORE STABILIMENTI DIR. SICUREZZA RSPP | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA DELEGHE E PROCURE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATO CON LE NORME OSHA 18001 (A BREVE CON LA NORMA UNI ISO 45001) | Medio /alto |

7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere periodiche verifiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. L'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici esperti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato; inoltre proporrà alla Società eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente parte speciale e/o nella

documentazione a cui si fa espresso rinvio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'OdV può:

- a) Partecipare agli incontri organizzati da AGN Energia S.p.A. tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) incontrare periodicamente il Datore di Lavoro, il Direttore Tecnico, il Gestore degli stabilimenti e RSPP;
- c) accedere a tutta la documentazione rilevante per i propri compiti.

AGN Energia S.p.A. istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio di eventuali infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di AGN Energia S.p.A. (ad esempio: Datore di Lavoro, Gestore, RSPP, RLS, Medico Competente, incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso etc..) e di tutta la documentazione da questi predisposta tanto in relazione a specifici presidi di legge (es. verbale della riunione annuale ex art. 35 del Decreto Sicurezza) tanto in relazione a procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza integrato vigente.

Può chiedere altresì di ricevere, con la periodicità ritenuta più congrua, informativa in merito a:

- dotazione assegnata per la sicurezza;
- dati di consuntivazione finale.

In caso di gravi e/o ripetuti casi di insufficienza delle risorse assegnate l'OdV è tenuto a richiedere ulteriori informazioni di dettaglio ed a segnalare le rilevazioni effettuate in forma ufficiale al Consiglio di Amministrazione della Società.

8. PROCEDURE A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Sistema Deleghe e Procure;
- DVR;
- SGS;
- Sistema di gestione della sicurezza integrato con le norme OSHA 18001 (in fase di adeguamento con l'entrata in vigore della Norma UNI ISO 45001).

SEZIONE VIII

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli art. 25 *undecies* del Decreto (Reati ambientali) per i quali si dettano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Art.733-bis. c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto –

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - Sanzioni penali –

“Dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro;
- quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni;
- chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni;

- chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro;
- le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma; chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni;
- si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata –

“Dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2;
3. chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
4. le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
5. chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b);
6. chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee –

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro:

- Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose;
- nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale;
- l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari –

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo [193](#) o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo [483](#) del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti –

“Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti –

“Dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”

Art. 260- bis, commi 6, 7 (2° e 3° periodo), 8, D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti –

6. “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni –

- “Dell’art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Art. 1 L. 150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette -

“Dell’art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindici mila a euro centocinquanta mila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento

- (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."

Art. 2 L. 150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette -

"Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della

loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

Art. 3.bis L. 150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette -

“Dell’art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Art. 6 L. 150/1992 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette -

“Dell’art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

- Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie;
- chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000;
- Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
 - a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
 - b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

Art. 3 L. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive -

“Dell'art. 3 L. 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione:

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi

“Dell'art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con

provvedimenti eccezionali.”

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi

“Dell’art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4*, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Art. 452-bis – Inquinamento Ambientale –

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater – Disastro ambientale -

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali (Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011 e successivamente integrato dalla legge 22 maggio 2015 nr.68)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs.152/2006, art.137);

- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs.152/2006, art.137);
- scarichi da navi o aeromobili di sostanze vietate (D. Lgs.152/2006, art.137);
- attività di gestione rifiuti non autorizzate (D. Lgs.152/2006, art. 256);
- discarica non autorizzata (D. Lgs.152/2006, art. 256);
- miscelazione di rifiuti (D. Lgs.152/2006, art. 256);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- bonifica dei siti (D. Lgs. 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs.152/2006, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti ed attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs.152/2006, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D. Lgs.152/2006, art. 279);
- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L.150/92);
- misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (L. 549/93);
- inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D. Lgs.202/07);
- inquinamento Ambientale (Art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) delitti ambientali.

2. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

Sulla base delle analisi effettuate e dei Processi Sensibili rilevati nella fase di risk assessment (indicati nel paragrafo 2 del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti potenzialmente rilevanti (nell'interesse o a vantaggio della società) in AGN Energia S.p.A. :

- Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art.733-bis. c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali
- Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti
- Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260- bis, commi 6, 7 (2° e 3° periodo), 8, D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni
- Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso
- Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

- Art. 4 D. Lgs. 202/2007
- Art. 452-bis – Inquinamento ambientale –
- Art. 452-quater – Disastro ambientale -

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per AGN Energia S.p.A. : si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

- Art. 1 L. 150/1992
- Art. 2 L. 150/1992
- Art. 3.bis L. 150/1992
- Art. 6 L. 150/1992
- Art. 3 L. 549/1993
- Art. 5 D. Lgs. 202/2007

Fra le fattispecie di attività e processi sensibili che il vigente Sistema di Gestione norma, particolare rilievo rivestono quelle di seguito riportate:

- Gestione scarico acque reflue
- Gestione rifiuti
- Gestione dei sinistri
- Gestione inquinamento suolo, sottosuolo e acque sotterranee
- Gestione delle emissioni in atmosfera
- Gestione di specie animali e vegetali protette e dei relativi habitat
- Gestione degli sversamenti in mare

| REATO | PROCESSO SENSIBILE | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|--|---|--------------------|
| Art. 25 undecies: reati ambientali | <ul style="list-style-type: none"> • Attività connesse a stoccaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti; • gestione di eventuali sversamenti di prodotto ed emissioni; • gestione degli scarichi idrici; • gestione delle eventuali operazioni di bonifica. | A.D. DIR. TECNICO GESTORE STABILIMENTI DIR. SICUREZZA RESPONSABILI DEPOSITO DIREZIONE LEGALE DIREZIONE RISK MANAGEMENT | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DVR E PROCEDURE CONNESSE | Basso |

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Fermo restando che la regolamentazione dei più rilevanti processi ambientali e dell'organizzazione che vi è preposta è attuata nell'ambito dei SGA (Manuali, Procedure e istruzioni operative, Moduli e allegati) e dai software gestionali di riferimento, si riportano, di seguito, quegli adempimenti che, in attuazione dei principi descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di AGN Energia S.p.A., con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura, definiti in una specifica procedura/disposizione aziendale, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità di inoltro all'OdV. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dall'Amministratore Delegato e dai Responsabili di Area, comunicazioni periodiche e ad evento per tutti gli aspetti che possano dare luogo al verificarsi delle ipotesi di reato sopra delineate;
- dal Datore di Lavoro per tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza e ambiente sui luoghi di lavoro.

7. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;

- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

- b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

8. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

- Codice etico
- Codice Disciplinare
- Sistema delle Deleghe e Procure
- Sistema di gestione della sicurezza
- DVR e procedure connesse

SEZIONE IX

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli art. 25 bis 1 (Reati contro l'Industria e il Commercio) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio -

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.”

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza -

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio -

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.”

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale -

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari -

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili o di limitata rilevanza per AGN Energia S.p.A. : si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall’interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc.) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati.

2. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO | PROCESSO SENSIBILE | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| Art. 25 bis 1: delitti contro l’industria ed il commercio | <ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con competitor e clienti | A.D. DIRETTORI CENTRALI AREA MANAGER | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE | Basso |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE ATTIVITÀ DI AUDIT IN PROGRESS | |
|--|--|--|---|--|

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati;
- impedire od ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa o il compimento di atti di concorrenza sleale.

5. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della

specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura, definiti in una specifica procedura/disposizione aziendale, che ne disciplina tempistica, contenuti e modalità di inoltro all'ODV. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- dall'Amministratore Delegato;
- dal Responsabile Affari Legali;
- dal Responsabile Commerciale per tutti gli aspetti che possano dare luogo al verificarsi delle ipotesi di reato sopra delineate.

7. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Sistema di procure e deleghe

SEZIONE X

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli art. 25 *quinquedecies* del Decreto (Reati Tributari) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie in ordine cronologico d'inserimento nel Decreto;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

2. FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI

Art.2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti –

La fattispecie si realizza quando la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Il reato si configura come “reato proprio” poiché può essere commesso solo da chi ricopre specifiche qualifiche: contribuente, soggetto in nome o per conto del contribuente, rappresentante legale o negoziale di persone fisiche; amministratore, liquidatore o rappresentante di società o enti incaricato di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA.

La condotta è di tipo “commissivo” e si articola in due fasi:

- la prima fase, propedeutica e strumentale alla seconda, consiste nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie ovvero conservarle a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (si riferisce ai documenti dei quali non è prescritta la registrazione in scritture contabili);
- la seconda fase, si sostanzia nell'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen. Sez. IV, n. 32525/2010).

Art.3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante artifici –

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre o otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte.

Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti –

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

La norma punisce la Società che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione di questa condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Art.10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili –

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al

fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

La fattispecie si realizza quando la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Nel reato in esame è richiesto un dolo specifico in quanto la condotta ha lo scopo essenziale di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Il reato si perfeziona nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente.

Art.11 D.lgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta per pagamento delle imposte –

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

La fattispecie si realizza quando:

- a) la Società, (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- b) la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato si configura come “reato proprio” poiché può essere commesso solo da coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

Nel reato in esame è richiesto un dolo specifico in quanto la condotta ha lo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele -

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi

chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione -

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 -Indebita compensazione -

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

L'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 75/2020, individua infatti quali condizioni per la sussistenza dei reati di cui all'art 4, 5 e 10 quater del D.Lgs. 74/2000 che le condotte siano realizzate:

1. nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;
2. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3. per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti i delitti sopra elencati sono aumentate di un terzo se, in seguito alla commissione di tali delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 231/2001, ossia, alternativamente:

- a) se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, oppure
- b) in caso di reiterazione degli illeciti;

Si applicano in aggiunta le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

3. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Sono potenzialmente coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- figure apicali, ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, deliberazione e amministrazione, controllo e direzione dell'ente: il profilo di rischio in questo caso attiene essenzialmente al profilo attinente in generale agli obblighi di vigilanza e controllo a cui sono tenuti anche mediante il processo di *Internal Auditing*.
- Direzione Amministrativa - Finanziaria:
 - Contabilità e controllo di gestione
 - Tesoreria
- Ufficio del Personale
- Direzione commerciale
- Direzione Tecnica:
 - Amministrazione Acquisti
 - Manutenzione

Destinatari della Parte Speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Fermo restando i principi generali del sistema organizzativo e quelli generali di comportamento e di attuazione illustrati nella parte generale e nel Codice Etico della Società, la presente Parte contiene le regole da adottare per il contenimento dei rischi mappati nel presente capitolo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco dei principi a cui, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'azienda, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati Tributari;
2. osservare scrupolosamente tutte le leggi in materia tributaria e fiscale e tenere un comportamento corretto e trasparente, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione, alla predisposizione dei bilanci; alla gestione del magazzino, delle operazioni intercompany, agli adempimenti fiscali;
3. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
4. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con società terze in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
5. dotarsi di adeguati sistemi di pianificazione economica, finanziaria e commerciale, oltre che di controllo di gestione e tutela dei dati aziendali;
6. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
7. assicurare la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali e l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
8. osservare le procedure aziendali;
9. conservare per il periodo previsto dalla legge la documentazione contabile cartacea e/o elettronica adottando adeguate misure per prevenire la perdita anche accidentale del dato.

4. REATO, PROCESSO SENSIBILE, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO | PROCESSO SENSIBILE | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|--|--|---|--|--------------------|
| Art.25 quinquiesdecies: reati tributari | <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi; • gestione del ciclo attivo; • gestione del ciclo passivo e, in particolare delle consulenze e delle prestazioni professionali; • verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi delle fatture attive e passive; • transazioni commerciali con soggetti esteri; • sponsorizzazioni; • gestione della corretta tenuta delle scritture contabili. | PRESIDENTE A.D. DIR. AMM.ZIONE-FINANZA&CONTROLLO DIR. CENTRALI AREA MANAGER | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE REVISIONE LEGALE DEI CONTI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI CON UTILIZZO FOGLI DI LAVORO ATTIVITÀ DI AUDIT (IN PROGRESS) | Medio |

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi comportamentali alla base delle operazioni svolte nelle aree a rischio individuate e a cui devono ispirarsi tutte le disposizioni interne e le eventuali procedure.

Organizzazione e poteri

- In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i

requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo;

- ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri;
- le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del rappresentante legale e/o della persona che ha i poteri in base alle deleghe vigenti;
- la Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV. tutta la documentazione di supporto;
- qualunque criticità o conflitto di interesse che possa prefigurare una delle fattispecie di reato in argomento deve essere comunicata, per iscritto, anche all'ODV.

Obblighi e divieti di carattere generale

- a) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b) i Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - i. devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - ii. non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - iii. devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- d) i Destinatari devono astenersi dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi;
- e) i Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) i Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- g) i Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- h) i Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata all'Agenzia delle Entrate (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

È altresì espressamente fatto divieto di:

- a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento e/o distruzione di documenti o scritture contabili o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria;
- b) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, si prevede altresì per lo svolgimento dei processi relativi alle attività a rischio:

- a) l'utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrazione la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- b) il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata la corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- c) l'abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato;
- d) un'adeguata formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti fiscali e contabili della Società in relazione alle responsabilità previste per la società ex D.Lgs. 231/2001;
- e) di assicurare adeguati presidi di controllo dalla commissione dei reati tributari. In particolare, la Società ha previsto i seguenti controlli:
 - o si è dotata di un sistema gestionale che gestisce ciclo passivo, ciclo attivo e contabilità generale;
 - o ha predisposto un sistema di procedure che formalizza gli steps necessari da seguire per: ciclo passivo, ciclo attivo, acquisti;
 - o si avvale della collaborazione di professionisti esterni per le attività di consulenza fiscale sia di natura "ordinaria" (pianificazione fiscale, calcolo delle imposte, altri adempimenti tributari etc.) che di natura "straordinaria" (operazioni sulla compagine societaria, modifiche contrattuali, etc.);
 - o si avvale dell'attività del Collegio Sindacale e della Società di revisione che nell'ambito delle rispettive competenze, verificano, tra l'altro, il corretto trattamento amministrativo/ fiscale delle operazioni aziendali.

6. RICORSO A SERVIZI DI TERZI

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui sopra.

In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;

- d) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- e) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al DLgs.231/2001 (quali ad esempio clausole risolutive espresse, penali).

Infine, devono essere garantiti controlli periodici sulla corretta formalizzazione e la tracciabilità di tutti i flussi informativi intercorrenti tra i consulenti fiscali e la Società.

Per la gestione dei Processi sensibili contemplati nella presente parte speciale, con riferimento ai principi generali di comportamento, ai principi procedurali specifici ed alla legislazione vigente, sono state predisposte le seguenti Procedure:

- a) Fatturazione attiva e Note credito
- b) Gestione Pagamenti
- c) Gestione Acquisti
- d) Gestione note spese ai dipendenti

7. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai processi sensibili relativi ai reati di cui alla presente parte speciale. I controlli sono mirati alla verifica della conformità in relazione ai principi espressi nel Modello in generale e nella presente parte speciale e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in corso.

L'OdV, nell'ambito della programmazione di verifiche e controlli, potrà relazionarsi con le funzioni competenti per i diversi profili.

Le competenti funzioni di AGN Energia S.p.A. devono comunicare all'OdV:

- a) eventuali anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività;
- b) eventuali criticità riscontrate durante una verifica fiscale;
- c) l'avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;
- d) eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute. Si ribadisce che all'OdV è garantito libero accesso nel rispetto della normativa privacy vigente a tutta la documentazione aziendale rilevante nei processi sensibili.

8. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Le procedure/linee guida a presidio della seguente Parte Speciale saranno:

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Sistema di procure e deleghe

SEZIONE XIV

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO

1. I REATI

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 25-sexiesdecies del Decreto 231 (Contrabbando) per i quali si dettagliano:

- a) le fattispecie di reato presupposto;
- b) i soggetti responsabili;
- c) le procedure di controllo.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell’art. 25 per il delitto di contrabbando.”

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell’art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.”

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione: Aggiornato alla

data dell'8 agosto 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 14 luglio 2023, n. 93) 59/69 f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) –

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero Aggiornato alla data dell’8 agosto 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 14 luglio 2023, n. 93) 60/69 usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.”

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).”

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)

“Se i fatti previsti dall’articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall’articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall’articolo 62-bis del Codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.”

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la Aggiornato alla data dell’8 agosto 2023 (ultimo provvedimento inserito: L. 14 luglio 2023, n. 93) 61/69 disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di

armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi."

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro."

2. REATO, PROCESSI SENSIBILI, FUNZIONI COINVOLTE, SISTEMA DI CONTROLLO, LIVELLO DI RISCHIO

| REATO 231 | PROCESSI SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | SISTEMA DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|--|---|--|---------------------------|
| Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando | Gestione dell'attività commerciale nell'ambito dei gas tecnici Gestione fiscale dei depositi di prodotto Gestione degli adempimenti doganali Gestione adempimenti ex Testo unico accise | Dir. Operativa GPL AD CdA Amministrazione, Finanza e Controllo Dir. Tecnica | CODICE ETICO CODICE DISCIPLINARE SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE REVISIONE LEGALE DEI CONTI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI CON UTILIZZO FOGLI DI LAVORO ATTIVITÀ DI AUDIT (IN PROGRESS) LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE GPL AD | MEDIO |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | ACCISA AGEVOLATA ALLE FORZE ARMATE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI GPL CON EMISSIONE DI E-DAS E DELL'EMISSIONE DELLE NOTE DI RICEZIONE PER E- DAS RICEVUTI | |
|--|--|--|--|--|

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi comportamentali alla base delle operazioni svolte nelle aree a rischio individuate e a cui devono ispirarsi tutte le disposizioni interne e le eventuali procedure.

Organizzazione e poteri

- In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo;
- ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle dogane e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri;
- le dichiarazioni e comunicazioni in materia di accise non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del rappresentante legale e/o della persona che ha i poteri in base alle deleghe vigenti;
- la Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV. tutta la documentazione di supporto;
- qualunque criticità o conflitto di interesse che possa prefigurare una delle fattispecie di reato in

argomento deve essere comunicata, per iscritto, anche all'ODV.

Obblighi e divieti di carattere generale

- i) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione delle accise e di tutti gli adempimenti di carattere fiscale che sono relativi ai processi sensibili individuati né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- j) i Destinatari incaricati di avere rapporti presso le Autorità Doganali competenti per tutte le pratiche e formalità occorrenti allo svolgimento di qualsiasi operazione connessa con l'introduzione, sdoganamento (od ogni altra attività connessa alle operazioni della Società), ritiro e spedizione di merci, nonché in occasione di attività ispettive da queste condotte, devo attenersi al rispetto delle disposizioni interne e della normativa di settore applicabile;
- k) i Destinatari devono garantire trasparenza e tracciabilità delle attività relative alla gestione di visite ispettive, alle consegne di prodotto, allo sdoganamento di merci e inoltre, devono garantire che tutti i certificati di provenienza e qualsiasi altro documento doganale, sia veritiero e non alterato.

È altresì espressamente fatto divieto di:

- c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento e/o distruzione di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria;
- d) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in sede di ispezione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25- sexiesdecies del Decreto, si prevede altresì per lo svolgimento dei processi relativi alle attività a rischio:

- a) identificazione di ruoli e responsabilità per la gestione dei diversi adempimenti fiscali;
- b) individuazione formale delle funzioni/unità responsabile dello svolgimento delle attività operative di natura fiscale;
- c) predisposizione e il monitoraggio, con cadenza periodica, le scadenze sugli adempimenti fiscali nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa;
- d) la tenuta dei registri contabili e amministrativi avvenga nel rispetto dei criteri di ordine, sistematicità e tempestività;
- e) individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta e movimentazione dei registri contabili
- f) identificazione delle responsabilità operative, e dei principali flussi informativi di processo, che coinvolgono i consulenti fiscali esterni;
- g) svolgimento di controlli volti a verificare a posteriori rispetto all'invio telematico, che i dati riportati nella ricevuta di trasmissione corrispondano a quanto indicato nelle relative dichiarazioni trasmesse;
- h) modalità di gestione di eventuali accertamenti da parte della Autorità fiscali ed Enti di Controllo
- i) l'utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità dei flussi informativi verso l'Amministrazione Finanziaria;
- j) la formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
- k) la formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti dell'Amministrazione Finanziaria;
- l) l'archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre agli obblighi informativi verso l'OdV richiamati nella Parte Generale, sono previsti flussi informativi periodici da parte della struttura. Tali flussi devono possedere specifici requisiti di rilevanza, qualità e articolazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'OdV riceve flussi informativi periodici:

- eventuali anomalie nelle procedure relative agli adempimenti doganali, di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività;
- eventuali criticità riscontrate durante una verifica fiscale;
- l'avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;
- eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

6. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. verificare la corretta applicazione delle procedure predisposte e la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza di AGN Energia S.p.A. vigilare:

- sull'effettività del Modello Organizzativo, che consiste nel verificare la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati e le prescrizioni contenute nello stesso;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla suddetta vigilanza principalmente attraverso:

- a) la verifica dei flussi informativi verso l'OdV predisposti a cura delle funzioni competenti sul rispetto della specifica procedura e/o del processo di riferimento.

A tal fine, i responsabili delle singole funzioni trasmettono periodicamente all'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi, secondo le modalità e tempistiche indicate in ogni procedura predisposta e con i contenuti richiesti.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali. È compito di ciascun responsabile fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di AGN Energia S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nelle attività del processo strumentale;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione dei "Flussi Informativi" e la conservazione della documentazione delle operazioni.

- b) Interviste e incontri con funzioni ritenute rilevanti ai fini del monitoraggio.

Nell'eventualità che le procedure non siano ancora compiutamente formalizzate l'attività dell'OdV si concretizzerà nella valutazione della corretta implementazione dei principi generalmente applicabili di cui al par. 5 sui singoli processi a rischio reato.

7. PROCEDURE/LINEE GUIDA A PRESIDIO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

- Codice etico
- Codice disciplinare
- Sistema delle deleghe e procure
- Revisione legale dei conti
- Flussi informativi interni con utilizzo fogli di lavoro
- Attività di audit (in progress)
- Linee guida per la gestione delle forniture gpl ad accisa agevolata alle forze armate
- Linee guida per la gestione delle spedizioni gpl con emissione di e-das e dell'emissione delle note di ricezione per e-das ricevuti